

ID. 1172503

Pratica: 2022/05 01/000025

Lugo, 20/12/2022

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1565

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA - N.R.G. 805/2022, PROMOSSO DALLA SOCIETA' OFFICINA DEL CAMIONISTA CON SEDE IN BAGNACAVALLLO - FRAZIONE VILLANOVA CONTRO UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI' CESENA E RIMINI E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO, DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE, DI ANAS SPA, DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

“Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)”

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.”;

Considerato che:

- in data 28/10/2022 è pervenuto **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – sede di Bologna**, notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (acquisito con il numero di prot. 79521 in data 02/11/2022) e al Comune di Bagnacavallo (acquisito con il numero di prot. 13885 in data 29/10/2022), promosso dalla società Officina del Camionista di Augelli Alex & C. S.A.S con sede in Bagnacavallo - frazione Villanova Via Bandoli n. 22/A, rappresentata assistita e difesa come da procura dall'Avv. Francesco Conte del Foro di Bologna contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Ministero Della Cultura, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì Cesena e Rimini e nei confronti del Comune di Bagnacavallo, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, di Anas S.p.a., di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.;

- detto ricorso è volto ad ottenere:

l'annullamento e comunque la riforma:

- *in parte qua*, dell'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 26/2022/R-PSG, agli atti con prot. 67338 del 14/09/2022, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

- *in parte qua*, della determina conclusiva della conferenza di servizi asincrona, prot. n. 67946 del 16/09/2022, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- *in parte qua*, della proposta di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata indirizzata alla Soprintendenza, prot. 55441 del 20/07/2022, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

- *in parte qua*, della “*Richiesta di chiarimenti e/o integrazioni per incompletezza*” dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 6 maggio 2022;

nonché disporre l'annullamento e comunque la riforma - *in parte qua*, del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Province Di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini prot.MIC/MIC_SABAP-RA 30-08-2022 0012538-P;

nonché, ove occorrer possa, disporre l'annullamento e comunque la riforma

- *in parte qua* di tutti gli atti della conferenza di servizi;

- *in parte qua*, del Regolamento Urbanistico Edilizio e del Piano Strutturale Comunale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

e di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi o consequenziali;

accertare silenzio assenso maturato sull'istanza della società ricorrente e comunque disporre il rilascio del provvedimento richiesto senza le prescrizioni censurate ex art. 31, terzo comma, e 34, primo comma, lett. c) cod. proc. amm.

- che con delibera n. 150 del 13/12/2022 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Bagnacavallo autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- che tramite la precitata delibera si è precisato che il Comune di Bagnacavallo rimborserà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 50% e che a tal fine il Comune di Bagnacavallo ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo la prenotazione di impegno n. 1366/2022 a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- che con delibera n. 166 del 15/12/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso di cui all'oggetto, promosso dalla società Officina del Camionista di Augelli Alex & C. S.A.S con sede in Bagnacavallo - frazione Villanova Via Bandoli n. 22/A, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì Cesena e Rimini e nei confronti del Comune di Bagnacavallo, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, di Anas S.p.a., di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. volto ad ottenere l'annullamento degli atti sopra citati;

- che tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2022/2024 - Annualità 2022, per la spesa presunta di € 7.600,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto e si è dato atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Bagnacavallo;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso in questione, volto ad ottenere l'annullamento degli atti più specificatamente descritti in premessa – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente"*

dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto che

- al fine di individuare il professionista cui affidare l'incarico di che trattasi, il Servizio Legale ha ritenuto opportuno inviare una richiesta di preventivo per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a tre professionisti di seguito elencati:

Avv. Tommaso Bonetti del Foro di Bologna - richiesta di preventivo assunta al prot. n. 87673 del 02/12/2022;

Avv. Mattia Mescieri del Foro di Milano - richiesta di preventivo assunta al prot. n. 87677 del 02/12/2022;

Avv. Andrea Mussoni del Foro di Rimini – richiesta di preventivo assunta al prot. n. 87678 del 02/12/2022;

fissando il termine della presentazione delle offerte entro le ore 13,00 di martedì 6 dicembre 2022;

Dato atto che sono pervenute le offerte dei seguenti professionisti interpellati:

- in data 06/12/2022 è pervenuta l'offerta dell'**Avv. Tommaso Bonetti** del Foro di Bologna acquisita agli atti al numero di protocollo 88338 corredata della documentazione richiesta che si conserva agli atti del fascicolo legale;

- in data 06/12/2022 è pervenuta l'offerta dell'**Avv. Andrea Mussoni** del Foro di Rimini acquisita agli atti al numero di protocollo 88419 corredata della documentazione richiesta che si conserva agli atti del fascicolo legale;

mentre si è riscontrato che l'**Avv. Mattia Mescieri** del Foro di Milano *non ha presentato offerta*;

Visti ed esaminati attentamente i preventivi offerti ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale **Avv. Andrea Mussoni** comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

- dal confronto dei compensi previsti nei preventivi offerti, è risultata più conveniente l'offerta economica dell'**Avv. Andrea Mussoni**;

- il preventivo offerto dall'Avv. Andrea Mussoni, risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii. nonché da ultimo il D.M. 147/2022 e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio e nello specifico ha tenuto conto del valore minimo;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto legale Avv. Andrea Mussoni, del Foro di Rimini con domicilio professionale c/o Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri - in Rimini, Corso d'Augusto n. 100, P.IVA 03777770409, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445 (allegata al presente atto) nella quale viene dichiarato che il professionista referente che si dedicherà prevalentemente all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico è **l'AVV. ANDREA MUSSONI** dello Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri - in Rimini, Corso d'Augusto n. 100;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto allo Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri di Rimini, nella persona dell'Avv. Andrea Mussoni del Foro di Rimini, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 7.302,07 per attività di difesa delle seguenti Amministrazioni: Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Bagnacavallo nel procedimento proposto avanti al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, dalla società Officina del Camionista di Augelli Alex & C. Sas con sede a Bagnacavallo, come di seguito illustrato:

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO AVANTI AL TAR

1) Fase di studio della controversia, valore minimo:	1.027,00
2) Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	851,00
3) Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	814,00
4) Fase decisionale, valore minimo:	1.735,00

Aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014): 1.328,10

Rimborso spese forfettarie nella misura del 15%: non conteggiato

Tot. onorari. 5.755,10

oltre IVA	1.266,12
C.P.A. come per legge	280,85

TOTALE costo per l'Ente 7.302,07

(A dedurre ritenuta d'acconto del 20%)

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dello Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri, nella persona dell'Avv. Andrea Mussoni per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € **7.302,07**;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Consiglio Unione n. 5 in data 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 3 in data 20/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 66 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;

Vista la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito lo SMART CIG N. ZF839111E2 - nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 179, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto;

- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- l'organigramma;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 ad oggetto "Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel giudizio di cui al ricorso al T.A.R. Emilia Romagna N. R.G. 805/2022, promosso dalla società Officina del Camionista di Augelli Alex & C. S.A.S con sede in Bagnacavallo - frazione Villanova Via Bandoli n. 22/A, rappresentata assistita e difesa come da procura dall'Avv. Francesco Conte del Foro di Bologna contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì Cesena e Rimini e nei confronti del Comune di Bagnacavallo, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, di Anas S.p.a., di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. volto ad ottenere l'annullamento degli atti in premessa descritti;
- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento allo Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri di Rimini, con sede in Corso d'Augusto n. 100, C.F./P.IVA 03777770409, nella persona dell'Avv. Andrea Mussoni conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo Studio Legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 166/2022 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto Studio Legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal

ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Bagnacavallo e che a tal fine il Comune di Bagnacavallo ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo la prenotazione di impegno n. 1366/2022 a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 7.302,07 - per la spesa di € 5.755,10 (per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di istruttoria e/o trattazione, per la fase decisionale, aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale), CPA 4% € 230,20, IVA 22% € 1.316,77 al Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 166 del 15/12/2022, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Aggr:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N.R.G. 805/2022 - CIG:ZF839111E2	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA MUSSONI E AVV. DAVIDE MORRI,0377777040 9 ,CORSO D'AUGUSTO, 100,47900,RIMINI,R N,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT82G062302420200 0043506223	2022/2572/ 1	€ 3.651,03	
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Aggr:03 ContiF:U.1.03. 02.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N.R.G. 805/2022 - CIG:ZF839111E2	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA MUSSONI E AVV. DAVIDE MORRI,0377777040 9 ,CORSO D'AUGUSTO, 100,47900,RIMINI,R N,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT82G062302420200 0043506223	2022/2572/ 2	€ 3.651,04	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2572/2022 di € 7.600,00 assunta sul bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 166/2022 portandola da € 7.600,00 a € 7.302,07 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01-	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO		2022/2572	€ -297,93	

	Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	REGIONALE PER				
--	--	---------------	--	--	--	--

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 1379/2022 di € 3.800,00 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 166 del 15/12/2022 sul Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, portandolo da € 3.800,00 a € 3.651,04 derivante dal rimborso all'Unione delle spese legali da parte del Comune di Bagnacavallo come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2504 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO 50% SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO,0 0257850396 ,PIAZZA LIBERTA' N. 12,48012,BAGNACA VALLO,RA,COMPE NSAZIONE (per entrambi)	2022/1379/ 1	€ -148,96	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;

b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;

c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)

d) Il codice identificativo di gara (CIG ZF839111E2), nel campo ad esso dedicato

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *AVV. ANDREA MUSSONI – Studio Legale Associato Adv. Andrea Mussoni e Adv. Davide Morri di Rimini*

- Codice Fiscale/P.IVA: *03777770409*

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: *€ 7.302,07*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del TAR di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Comune di Bagnacavallo;
- al Broker di questo ente per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere.
- nonchè al professionista incaricato AVV. ANDREA MUSSONI del Foro di Rimini - Studio Legale Associato Adv. Andrea Mussoni & Adv. Davide Morri di Rimini.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli